



Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 19/2022

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 19/2022 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 3/2012, presentato da D'ADDARIO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Regano

ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.07.2022 D'ADDARIO ANNAMARIA – premesso di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla necessità di far fronte, mediante il proprio reddito alle mancanze imprenditoriali dell'ex marito che non è riuscito a far fronte ai suoi problemi finanziari di piccolo imprenditore, utilizzando così il reddito garantito della moglie, dipendente di Agenzia delle Entrate, per sanare i debiti contratti; ripianati i debiti, l'unione tra i coniugi si è deteriorata al punto che l'ex coniuge ha abbandonato la ricorrente e il figlio nato dalla loro unione lasciando in capo alla D'Addario tutte le incombenze familiari e quelle nei confronti degli istituti di credito – proponeva, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi avv. Nicola Dammacco nominato con provvedimento dell'OCC istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 11.11.2020, un piano del consumatore che, a fronte di una debitoria complessiva di € 243.411,35 prevede:



- a) il pagamento del 100% dei debiti prededucibili ammontanti a € 21.924,62, per spese di procedura e onorari del Gestore della crisi e del difensore;
- b) il pagamento del 58,5% dell'unico debito ipotecario, a fronte di un ammontare complessivo di € 159.900,99;
- c) il pagamento del 50% dei debiti privilegiati, pari a complessivi € 1.787,98;
- d) il pagamento del 5% dei debiti chirografari, che ammontano complessivamente a € 59.797,76;
- e) l'adempimento con la corresponsione del ricavato della vendita dell'unico immobile di proprietà, stimato in € 105.000,00, oltre a € 400,00 mensili rinvenienti dal canone di locazione attualmente percepito e fino all'atto di vendita, per la durata di tre anni e per importo totale di € 14.400. L'importo totale offerto alla procedura è di € 119.400,00.

Il debitore ha proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 10.08.2022 rilevato che: I) il piano non indicava percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori; II) la relazione particolareggiata non si pronunciava sulla valutazione del merito creditizio effettuata dal soggetto finanziatore al momento della concessione del finanziamento; III) non risultava comunicata la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali; IV) la stima dell'immobile è da effettuarsi da parte di tecnico stimatore professionista; V) i compensi della procedura sono da adeguare alla stima del tecnico; VI) non vi fosse alcuna attestazione del Gestore in merito all'insufficienza dell'attivo messo a disposizione del piano per soddisfare integralmente il creditore ipotecario; si assegnava termine 15 giorni per produrre quanto richiesto.

In data 25.08.2022 il procuratore di D'Addario, avv. Regano, depositava ulteriori documentazione e chiarimenti.

Fissata l'udienza del 15.11.2022 per la comparizione del debitore, del gestore della crisi e delle parti interessate, con atto del 11.11.2022, il creditore INPS depositava le proprie osservazioni in ordine all'incompletezza della documentazione comunicata ai creditori, alla soddisfazione parziale del credito ipotecario, alla violazione della par condicio creditorum, alla convenienza del piano per eccessiva dilazione e per eccessiva falcidia, all'esclusione della liquidazione.



All'udienza del 15.11.2022 il Gestore della crisi depositava relazione finale e la procedura veniva riservata per la decisione.

Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del piano proposto da D'Addario ai sensi dell'art. 7 L. 3/2012.

Si riscontra che le comunicazioni e la documentazione trasmessa da parte del Gestore della crisi, anche quando a seguito di richieste di integrazioni e modifica, rispondono a quanto prescritto dalla normativa e in ossequio a quanto disposto con i Decreti citati. Con particolare riferimento alla documentazione trasmessa al creditore INPS, si riscontra che è completa e rispettosa di quanto disposto con Decreto del 10.08.2022.

Avuto riguardo alla soddisfazione parziale del creditore ipotecario, alla eccessiva falcidia e dilazione del piano, si richiama innanzitutto la finalità della normativa di riferimento, emanata in primo luogo per consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa, circostanza che tra l'altro non si verifica nel caso di specie, avendo D'Addario offerto l'unico immobile di proprietà pur di liberarsi dalla situazione debitoria. Il contrappeso al *favor debitoris* cui è ispirata la normativa è rappresentato dal sacrificio dei creditori, valutato nel caso di specie anche in base alla convenienza complessiva della proposta e alle alternative possibili; in virtù di questa impostazione si ritiene ragionevole la falcidia prevista dal piano.

Riguardo ai tempi di realizzazione del piano, connessi alla vendita dell'immobile offerto alla procedura e stimati in tre anni e con conclusione del piano entro quattro anni dall'omologa, si osserva che sulla base del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Ord. Cass, n. 27544/2019), è possibile prevedere la dilazione dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione, purché si instauri il contraddittorio all'esito del quale si accerti che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad eventuali altre soluzioni praticabili.

Il tema è inevitabilmente connesso con la valutazione della convenienza del piano proposto. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 3 del 2012 "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*".



Relativamente al credito ipotecario, il gestore ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendo, a fronte di un valore stimato dell'immobile pari a € 140.000,00 in base alla perizia di stima a firma del geom. Virginia Rocchetti, un esperimento di vendita deserto e, detratta la percentuale del 25% del primo tentativo di vendita, con aggiudicazione finale pari a € 105.000,00, da destinare integralmente alla procedura. Il piano proposto, come attestato dal Gestore della crisi, *"è l'unico che, ad oggi, possa essere avanzato, tenuto conto della complessa situazione debitoria, patrimoniale ed economico-finanziaria dell'istante. Non avendo la debitrice altri beni mobili e/o beni immobili di proprietà, escluso quello messo a disposizione dei creditori, non è ipotizzabile alcuna liquidazione del patrimonio"*, concludendo che *"la proposta, pur prevedendo una minima falcidia dei creditori, assicura per esso una percentuale non inferiore a quella che gli stessi creditori riuscirebbero mai a ottenere nel caso di una procedura esecutiva in genere"*. La ricostruzione è condivisibile; in base agli andamenti delle aste presso questo Tribunale è prudente prevedere almeno un esperimento deserto. Il ricavato troverebbe integrale impiego nella procedura di composizione, offrendo parte del ricavato anche ai creditori non ipotecari e non sarebbe decurtato dei costi che si dovrebbero sostenere in caso di procedura esecutiva.

Infine, con riferimento alla soddisfazione, sebbene parziale, dei creditori chirografari, l'art. 12-bis c. 4 L. cit., prevede che, in presenza di contestazioni alla convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, avuto riguardo di tutto il ceto creditorio e non solo dei privilegiati che sarebbero gli unici soddisfatti in caso di liquidazione del patrimonio.

Per tutti questi aspetti si ritiene il piano proposto conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dal Gestore della crisi.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 15.07.2022 e integrato con atto del 25.08.2022 da D'ADDARIO ANNAMARIA;

dispone che gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati confluiscono nel conto corrente intestato alla procedura;

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti



Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'avv. Nicola Dammacco nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Nulla per le spese.

Bari, 5.12.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello

